

Codice A1816A

D.D. 6 luglio 2018, n. 2007

**Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 6019. Richiesta autorizzazione idraulica per realizzazione opera di presa sul torrente Ellero nel comune di Roccaforte M.vi' (CN). Richiedente: CONSORZIO IRRIGUO BEALERA BAGNASCHINA - 12083 Frabosa Sottana CN.**

Con richiesta pervenuta con lettera ns. prot. 21031 del 09/05/2018 e le successive integrazioni ricevute con lettera ns. prot. 29704 del 28/06/2018, AGOSTO Fabrizio residente a Mondovì, in qualità di presidente del CONSORZIO IRRIGUO BEALERA BAGNASCHINA ha presentato un'istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto, da realizzarsi sul torrente Ellero in prossimità del capoluogo del comune di Roccaforte M.vi. All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali (relazioni tecniche, tavole di progetto) redatti dall'ing. SANTERO Stefano con studio in Mondovì CN, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Copia dell'avviso dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Roccaforte M.vi per quindici giorni consecutivi (elaborati progettuali visibili presso lo scrivente Settore) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta (data trasmissione relata di pubblicazione: ns. prot. n. 30323 del 03/07/2018).

A seguito dell'esame degli atti progettuali, l'intervento in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del torrente Ellero. Nel caso in esame, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 non deve essere corrisposto canone demaniale e non dovrà essere formalizzato un atto di concessione per l'occupazione del sedime demaniale ferma restando l'osservanza, da parte del richiedente e dei suoi eventuali aventi causa, delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- i lavori in progetto dovranno essere eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo interessato;
- il materiale movimentato in alveo non dovrà essere in alcun modo asportato ma utilizzato per l'opera di presa, mantenendo inalterate le sponde non interessate dai lavori.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.D. n. 1717/25.00 del 04/11/2005;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 5-5072 del 08/01/2007;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.,

*determina*

di autorizzare ai soli fini idraulici il CONSORZIO IRRIGUO BEALERA BAGNASCHINA, via dei Viè 1 – 12083 Frabosa Sottana CN, ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde e le opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. il materiale proveniente dall'alveo dovrà essere usato per i lavori previsti e ove necessario per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, mentre quello proveniente dalla demolizione delle eventuali murature esistenti dovrà essere asportato;
6. l'opera in argomento dovrà essere eseguita, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziata, dovrà essere eseguita senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione qualora dovessero intervenire variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o nel caso in cui le medesime opere fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale

terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al D.lgs n. 42/2004 – vincolo paesaggistico – alla LR 45/1989 – vincolo idrogeologico – ecc....);
13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà rispettare quanto disposto all'art. 12 della LR 37 del 29/12/2006 e della DGR n. 72–13725 del 29 marzo 2010. In riferimento a tale normativa prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presi gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo per il recupero della fauna ittica.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR n. 22/2010.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
Dott. For. Elio PULZONI